

Avv. Bernardino Noviello
Via Seneca n° 1 Casal di principe (CE)
Tel. Fax. 081/8163532 cell. 3396831909
pec: avv.noviello@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA NAPOLI

Ricorso per motivi aggiunti

con contestuale istanza di notifica per pubblici proclami

RG 5931/2023

Nell'interesse della **sig.ra Sivia Pintauro**, nata a Napoli (NA) il 20.09.1988 C.F.: PNTSLV88P60F839C rapp.ta e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Bernardino Noviello C.F.: C.F.: NVLBNR77P29B963M, P.Iva 03711250617 con i quali elett.te domicilia presso la di lui pec **avv.noviello@pec.it** dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di rito al fax n°081/8163532

Contro

La AOU DEI COLLI, in persona del Direttore Generale suo legale rapp.te p.t., Via L. Bianchi Napoli C.F.: 06798201213 **pec:direzione.ospedaledeicolli@pec.it**

Nonché nei confronti di

Tutti i soggetti idonei presenti all'interno della graduatoria definitiva approvata con Deliberazione del Direttore Generale n° 213 del 26/03/2024.

Avverso e per l'annullamento previa sospensiva dell'efficacia

a) del provvedimento di esclusione dal Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale, con profilo di Collaborato Professionale Sanitario – Infermiere, ctg. D, pubblicato sul BURC n. 66 del 04/11/2019 i cui termini sono stati riaperti con avviso pubblicato sul BURC n. 47 del 10/05/2021, esclusione conosciuta solo in data 20/09/2023, come da ultimo aggiornamento, per effetto di pubblicazione della graduatoria prova scritta anonima sul sito dell'Azienda Ospedaliera dei Colli consultabile presso il link: <https://www.ospedalideicolli.it/wp->

content/uploads/graduatoria-prova-scrutt-anonima1.pdf, con valenza di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge;

b) della graduatoria definitiva Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale, con profilo di Collaborato Professionale Sanitario – Infermiere, ctg. D, pubblicato sul BURC n. 66 del 04/11/2019 i cui termini sono stati riaperti con avviso pubblicato sul BURC n. 47 del 10/05/2021, pubblicata in data 16.11.2023;

c) dell'avviso prova orale asseritamente pubblicato il 21/09/2023 sul sito dell'AORN "Ospedale dei Colli" da cui risultava escluso il ricorrente;

d) di tutti i verbali attestanti l'espletamento della prova concorsuale di cui si ignorano estremi e contenuto;

e) dell'eventuale esito negativo della prova pratica per non esserne stata rispettata la modalità di svolgimento cristallizzata nel bando;

f) del bando di concorso pubblico per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale, con profilo di Collaborato Professionale Sanitario – Infermiere, ctg. D, pubblicato sul BURC n. 66 del 04/11/2019 i cui termini sono stati riaperti con avviso pubblicato sul BURC n. 47 del 10/05/2021, in quanto lesivo;

g) di tutti gli atti connessi e consequenziali;

RISPETTO AI MOTIVI AGGIUNTI

a) della Deliberazione del Direttore Generale n° 213 del 26/03/2024 avente ad oggetto la conclusione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n° 155 posti di Infermiere, la approvazione della graduatoria e la conseguente nomina dei vincitori;

b) della nomina formale dei vincitori prot. n° 11827 del 03.04.2024.

**PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2 CPA
DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE**

Alla ricorrezione del questionario somministrato all'odierna ricorrente

.....

**PER LA DECLARATORIA DELL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DELLA
ODIERNA RICORRENTE**

Ad inserirsi nella graduatoria de qua previa correzione della prova pratica ed espletamento degli
orali

La graduatoria definitiva da ultimo approvata con la delibera di che trattasi al pari
dell'impugnato provvedimento di esclusione, sono illegittimi per tutte le censure di cui al ricorso
introduttivo

**VIOLAZIONE DI LEGGE- VIOLAZIONE E DIFETTO DI APPLICAZIONE DEGLI
ART. 11 E 12 DEL DPR 487/94 ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI
ISTRUTTORIA- INGIUSTIZIA MANIFESTA - FALSA ED ERRONEA
RAPPRESENTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO**

L'Art. 12, comma 1, prima parte, del DPR n.487/94 stabilisce che *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i8 punteggi attribuiti alle singole prove”*.

Infatti, “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove” (TAR Campania-Napoli, 26 febbraio 2016, n.1087). In pratica nei concorsi pubblici, i criteri di valutazione delle prove, cui attribuire un punteggio numerico devono essere definiti o dal bando di concorso o dalla commissione al momento dell'insediamento o comunque prima dello

svolgimento della prova.

Il TAR evidenzia che le disposizioni del DPR 487/1994, pur se programmatiche, sono immediatamente precettive, configurandosi come espressione di principi generali applicabili per il corretto espletamento di ogni tipologia di concorso e si impongono al rispetto di ogni Pa.

Sul punto, la Suprema Corte di cassazione a sezioni unite, che con la sentenza n.14896 del 21 giugno 2010 ha ribadito: *"la commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione e le singole valutazioni da una sintesi delle proprie ipotesi valutative (i criteri di cui all'art.12 del DPR 487/1994).*

Laddove i criteri sono completamente assenti, come nel caso di specie, l'obbligo di motivazione non può ritenersi soddisfatto.

I criteri di valutazione in pratica devono essere contemplati dalla legge, dal bando di concorso o predeterminati dalla commissione esaminatrice, perché soltanto così possono essere soggetto a controllo da parte del giudice amministrativo che, pur non potendo sostituire il proprio giudizio a quello della commissione, sono comunque posti in condizione di sindacarlo, nei casi in cui sussistano elementi in grado di porre in evidenza vizi logici, errori di fatto o palesi profili di contraddizione.

Infatti, "Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove" (TAR Campania-Napoli, 26 febbraio 2016, n.1087).

Laddove i criteri sono completamente assenti, come nel caso di specie, o si risolvano in espressioni generiche, l'obbligo di motivazione non può ritenersi soddisfatto.

Ancora "ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/94 è infatti necessaria la preventiva predeterminazione e formalizzazione, nei relativi verbali, dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

La predeterminazione dei criteri di valutazione è, infatti, regola generale per tutti i concorsi pubblici, discendente dall'esigenza di garantire l'effettiva attuazione della trasparenza della procedura selettiva, che si configura, in tutti i casi, quale condizione necessaria e imprescindibile ai fini della sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico" (cfr., per tutti, Cons. di Stato, V, 28 giugno 2004, n. 4782; Cons. di Stato, V, 17 dicembre 2018, n. 7115).

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che: "la commissione è tenuta, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 487/1994, a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali nella sua prima riunione o, eventualmente, prima della correzione delle prove scritte, rientrando tale principio nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale ritiene necessario determinare i criteri in un momento nel quale non possano sorgere dubbi circa l'imparzialità degli stessi" (Cons. di Stato, VI, 12 dicembre 2018, n. 6979). **I criteri devono esser pertanto indicati in apposito verbale da redigersi prima dell'esame o dello svolgimento delle prove.**

In caso contrario, non sarebbe possibile alcun controllo in concreto circa il corretto esercizio della discrezionalità tecnica spesa dalla Commissione, escludendosi, di fatto, ogni possibilità di verifica circa il percorso logico-argomentativo seguito da quest'ultima nella valutazione degli elaborati scritti e dell'esposizione orale dei candidati e in ordine all'effettiva rispondenza dei giudizi espressi alle prove effettivamente da questi sostenute, nonché dei singoli punteggi attribuiti ad una griglia di valori preventivamente stabilita, al fine di assicurare il regolare esito della selezione e garantire il fine proprio della procedura concorsuale (Cons. di Stato, V, 17 dicembre 2018, n. 7115). Mancando la predeterminazione per iscritto dei criteri di valutazione, il giudizio di inidoneità dei ricorrenti, essendosi l'Amministrazione limitata a riportare il voto conseguito (18/30, inferiore al minimo – 21/30 – richiesto per il superamento di tale prova) deve

ritenersi arbitrario e comunque affetto da un deficit motivazionale. (Tar Sicilia-Catania sent. n°1966/2022).

Nella procedura de qua nessuna indicazione è stata fornita sia circa le modalità di svolgimento sia rispetto alla correzione delle prove.

L'unico dato certo è che le stesse sono state corrette attraverso strumenti informatici che nulla garantiscono in assoluto rispetto alla legittimità della valutazione.

A maggiore conferma di quanto precede dalla documentazione depositata agli atti da controparte non emerge alcun riferimento ai criteri di correzione, anzi a ben vedere dall'allegato n. 5 depositato da controparte (ovvero dai verbali) non emerge alcun riferimento alle modalità pratiche di correzione della prova.

VIOLAZIONE DI LEGGE- VIOLAZIONE E DIFETTO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 36 DEL DECRETO LEGGE N° 29/1993, NONCHE' DEGLI ART. 9 E 12 DEL DPR 487/94 ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA- INGIUSTIZIA MANIFESTA-

Gli atti impugnati sono illegittimi perché le prove sono state corrette attraverso l'utilizzo esclusivo dei sistemi automatizzati non avendo la Commissione minimamente partecipato alle correzioni . A tal fine è opportuno chiarire che per giurisprudenza consolidata: *“l 'utilizzo, in un concorso, del sistema di correzione mediante lettore ottico non esime, infatti, l'Amministrazione procedente dall'obbligo di accertare, mediante verifiche di tipo tradizionale, la correttezza delle risposte fornite dai singoli candidati (Tar Lazio, Roma, Sez. I 8775 - 9 settembre 2004).”* (T.A.R. Salerno, sez. II, 04.12.2012, n.2219, T.A.R. Lazio – Roma sentenza n° 11133/2023).

Pertanto nella fattispecie oggetto del contendere la Commissione avrebbe dovuto partecipare attivamente alla correzione dei questionari, verificando a campione che non vi fossero discrasie tra il punteggio assegnato dal sistema automatizzato e quello dovuto all'esito della correzione

manuale, con ciò affiancando e validando con la propria attività, gli esiti della procedura di correzione meccanizzata.

VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO-VIOLAZIONE E DIFETTO DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITA' E LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEI CANDIDATI.

Inoltre, la scrivente difesa sottolinea anche l'illegittimità della procedura di che trattasi per violazione delle modalità di svolgimento della prova pratica per come cristallizzata nel bando.

Ed invero dalla lettura dello stesso emerge che la prova pratica sarebbe dovuta consistere nella predisposizione di atti connessi al profilo professionale a concorso concernente le conoscenze tecniche e le prestazioni infermieristiche assistenziali oggetto della prova scritta ovvero degli aspetti organizzativi e relazionali della disciplina infermieristica ovvero tesi alla risoluzione di casi assistenziali.

Anche la prova pratica, invece, si è svolta attraverso la compilazione di un questionario a risposta multipla, da qui l'illegittimità della procedura di che trattasi anche sotto il profilo testé enunciato.

A tal fine per giurisprudenza consolidata è opportuno evidenziare che: “il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso e le regole da esso risultanti vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità. Ciò in forza del principio di tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis e dell'altro più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 22 gennaio 2019, n. 257)” (in questi

termini T.A.R. Veneto, Sez. I, 25 ottobre 2019, n. 1139; si veda anche Consiglio di Stato, Sez. III, 9 febbraio 2022, n. 932). Ancora “la discrezionalità dell’Amministrazione nel decidere le modalità di svolgimento delle prove, si esaurisce nelle previsioni del bando, e quando l’Amministrazione, come nel caso di specie, si sia autovincolata, non può successivamente discostarsi da quanto previsto”. (TAR Veneto, sez. I., sentenza n° 1212/2022).

A ciò aggiungasi che l’art. 15 del DPR 220/2001 recita testualmente: ***“1. L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto dall’articolo precedente. 2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le medesime modalità previste per la prova scritta per far procedere al sorteggio della prova oggetto di esame. 3. La commissione mette a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l’espletamento della prova stessa. 4. La prova pratica si svolge alla presenza dell’intera commissione, previa l’identificazione dei concorrenti”***. Ebbene nulla di tutto questo è stato fatto nella procedura di che trattasi, in particolare essendo stati espletati i quiz anche per la prova pratica non sono stati messi a disposizione dei concorrenti né apparecchi né materiali.

Pertanto prevedere una modalità di espletamento della prova pratica diversa da come cristallizzato nel bando e prevederla in maniera addirittura diversa rispetto a quanto previsto nel citato DPR è tale da aver inficiare l’intera procedura di che trattasi. Senza contare che la stessa prova pratica più volte richiesta non è stata mai esibita.

SULLA PROVA DELLA RESISTENZA

L’odierna ricorrente in fase concorsuale ha totalizzato un punteggio pari a 21,6 punteggio

inspiegabilmente non attribuito. Tuttavia la stessa alla luce della recente sentenza emessa ,dall'Ecc.mo TAR Campania Napoli acclarante per il questionario di che trattasi la illegittimità di n° 4 quesiti (cfr TAR Campania- Napoli, sentenza n° 6268/2023) ad oggi totalizzerebbe il punteggio totale di 23,40 ampiamente sufficiente per il superamento dello scritto e l'ammissione alla successiva fase concorsuale.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Alla luce delle considerazioni che precedono si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia ordinare all'Amministrazione resistente di disporre *ex art. 66 c.p.a.* l'esibizione di tutti i verbali predisposti dalla Commissione durante l'espletamento del concorso, nonché gli atti inerenti la prova scritta e quella pratica, tra l'altro già richiesti dalla odierna ricorrente in data 03.10.2023.

ISTANZA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA EX ART. 33 CPA

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento della procedura concorsuale, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione dell'odierna ricorrente nella graduatoria definitiva.

Anche ai sensi dell'art.34, comma terzo del c.p.a., a tenore del quale *“quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”*, la richiesta di essere reintegrati in forma specifica, mediante l'ammissione nella graduatoria definitiva.

Al riguardo, *“Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo, l'evento dannoso (la perdita della possibilità di essere posizionati nella graduatoria definitiva), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità, conseguente al mancato rispetto della regola di anonimato, nonché dei principi generali in*

materia di verbalizzazione delle operazioni amministrative (cfr. TAR Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n.396).

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che “il bando di concorso costituisce un’offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l’individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l’iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, l’Amministrazione è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell’attuazione del concorso, così come nell’adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l’indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del partecipante che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all’espletamento della procedura concorsuale” (Cass, sez.lav, 19 aprile 2006, n.9049).

Parte ricorrente, infatti, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di chance.

Non vi è dubbio, pertanto, che, ai sensi dell’art.30, comma 2, c.p.a. “*sussistendo i presupposti previsti dall’articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento in forma specifica*” e, quindi, può ottenersi l’immediata ammissione alla graduatoria definitiva, non essendo in dubbio, nella specie, che questa sia in tutto o in parte possibile (art.2058 c.c.).

ISTANZA SOSPENSIVA

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi esposti in ricorso. Parimente sussistente il pregiudizio

grave ed irreparabile dal momento che ove non vengano immediatamente annullati i provvedimenti ed atti impugnati, la ricorrente vedrà irrimediabilmente perso il bene della vita cui aspirano, cioè il posto di lavoro o l'inserimento nella graduatoria, e l'Amministrazione procederà all'immediata stipulazione dei contratti per quelli collocati utilmente in graduatoria. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce per la ricorrente dall'esecuzione degli atti e dei provvedimenti impugnati, impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

In via principale si chiede la sospensione dei provvedimenti ed atti di esclusione dalla procedura selettiva illegittima, nonché dalla graduatoria definitiva e dei conseguenti atti, quali le assunzioni dei soggetti collocati utilmente in graduatoria.

In via subordinata, si chiede la correzione del questionario somministrato alla ricorrente , nonché l'ammissione con riserva dell'odierna ricorrente alla prova orale, chiedendo all'Ill.mo Collegio adito di ordinare all'amministrazione di indire delle prove orali suppletive.

L'ammissione con riserva consente al Giudice di pronunciare una misura cautelare i cui effetti pratici sono di tutta evidenza; con essa si eviterebbe la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

Infatti, l'ammissione agli orali della ricorrente in sede cautelare eviterebbe l'annullamento della procedura *de qua*.

Per contro, laddove la ricorrente venisse definitivamente estromessa dalla procedura concorsuale, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, l'Amministrazione dovrebbe ripetere per lei l'intera procedura.

Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessaria l'immediata adozione di un provvedimento cautelare di natura conservativa e/o anticipatoria. All'estrema gravità ed urgenza di questo pregiudizio attuale concreto ed alla sua irreversibilità, può ovviarsi ammettendosi con riserva in

graduatoria previo espletamento della prova orale.

PQM

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti in uno al ricorso principale previa concessione delle misure cautelari richieste e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati, con vittoria di diritti e spese di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, D.P.R. 2002, n. 115. Mod. art. 21 comma 4, L.n. 248/2006 e ss.mm. si dichiara che ai fini del calcolo dell'importo del contributo unificato per spese di atti giudiziari, la presente controversia inerisce il pubblico impiego pertanto il contributo dovuto è di € 325,00.

Avv. Bernardino Noviello

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA

NOTIFICAZIONE

EX ART. 41 CO. 4 C.P.A.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura in calce all'atto di ricorso

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso con riserva previo espletamento della prova orale nella graduatoria definitiva del concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale, con profilo di Collaborato Professionale Sanitario – Infermiere, ctg. D, pubblicato sul

BURC n. 66 del 04/11/2019 i cui termini sono stati riaperti con avviso pubblicato sul BURC n. 47 del 10/05/2021, approvata con delibera n. 213 del 26.03.2024;

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i vincitori del concorso di che trattasi inseriti nell'elenco idonei pubblicato in data 26.03.2024 che potenzialmente sarebbero scavalcati in graduatoria e vedrebbero venir meno il proprio diritto a stipulare il loro contratto di lavoro con la AOU dei Colli per essere sostituiti dal ricorrente;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, in ragione del grande numero dei destinatari inseriti nella proposta di supplenza;

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
 - l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, a riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio Di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "*[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
 - la pubblicazione in gazzetta ufficiale appare oltremodo gravosa per l'odierna ricorrente;
- Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge ai sensi dell'art. 41 c.p.a, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Avv. Bernardino Noviello
Via Seneca n° 1 Casal di principe (CE)
Tel. Fax. 081/8163532 cell. 3396831909
pec: avv.noviello@pec.it

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso

- quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet della AOU dei Colli;
- quanto alla amministrazione convenuta, mediante consegna via PEC di un'unica copia all'Azienda Costituita;

San Cipriano d'Aversa li 23 maggio 2024

Avv. Bernardino Noviello

BERNARDINO
NOVIELLO
23.05.2024
17:28:21
GMT+00:00

